

5.1 Contesto generale

Concetti principali

Il diritto di partecipazione è sancito dall'[articolo 3 della Costituzione](#): “È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”.

La Costituzione sancisce inoltre la libertà di associazione, il diritto di istituire partiti politici e sindacati.

Il sistema istituzionale italiano contiene strumenti di democrazia diretta quali i referendum, le petizioni e le proposte di legge di iniziativa popolare.

Istituzioni di democrazia rappresentativa

L’Italia è una Repubblica democratica parlamentare dal 2 giugno 1946, quando la monarchia fu abolita attraverso un referendum istituzionale a suffragio universale, con la partecipazione al voto delle donne per la prima volta. Il 1° gennaio 1948 è entrata in vigore la [Costituzione della Repubblica Italiana](#).

Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l’unità nazionale. Viene eletto dal Parlamento in seduta comune. Tra le altre funzioni, il Presidente nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri, presiede il Consiglio Superiore della Magistratura, il Consiglio Supremo di Difesa ed è il comandante delle Forze armate. È inoltre responsabile di indire le elezioni e i referendum.

Il potere legislativo è esercitato dal Parlamento, composto dalla Camera dei Deputati e dal Senato, i cui membri sono eletti ogni 5 anni. A seguito dell’approvazione della [Legge costituzionale 1/2020](#), il numero dei parlamentari è stato ridotto da 630 a 400 per la Camera dei Deputati e da 315 a 200 per il Senato della Repubblica.

Il Governo nazionale è composto dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai Ministri. Secondo l’Art. 95 della Costituzione “Il Presidente del Consiglio dei Ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l’unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l’attività dei Ministri”. In caso di necessità e urgenza, il Governo può emanare decreti con forza di legge che tuttavia devono essere convertiti in legge dal Parlamento entro sessanta giorni. Il Presidente del Consiglio e i Ministri vengono nominati dal Presidente della Repubblica e devono ricevere il voto di fiducia dal Parlamento.

Secondo la Costituzione (Art. 114) “La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.”

L'Italia è composta da 20 Regioni (Art. 131 della Costituzione). Cinque di esse – Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia, Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta – hanno statuti speciali che garantiscono loro condizioni particolari di autonomia. La Regione Trentino-Alto Adige è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, che hanno poteri legislativi analoghi a quelli delle Regioni.

Secondo l'art. 121 della Costituzione, gli organi della Regione sono:

- il Consiglio regionale, che esercita i poteri legislativi attribuiti alla Regione;
- la Giunta regionale che è l'organo esecutivo;
- il Presidente della Giunta regionale, che rappresenta la Regione, dirige la politica della Giunta ed è responsabile del suo operato; promulga le leggi e gli statuti regionali, dirige le funzioni amministrative delegate alla Regione dallo Stato, in conformità con le istruzioni del §Governo della Repubblica.

La Legge sugli enti locali, approvata con il [D.Lgs. 267/2000](#) e successive modifiche, contiene i principi e le disposizioni relative all'organizzazione degli enti locali. Inoltre, la [Legge 56/2014](#) reca disposizioni in materia di città metropolitane, province, unioni e fusioni di comuni.

Gli organi delle Province sono i seguenti:

- il Presidente della Provincia;
- il Consiglio provinciale;
- l'Assemblea dei Sindaci.

Gli organi del Comune sono i seguenti:

- il Sindaco;
- il Consiglio comunale;
- la Giunta comunale, presieduta dal Sindaco e composta da Assessori, nominati dal Sindaco;
- il Segretario comunale.

Il Sindaco e il Consiglio comunale sono eletti dai cittadini ogni 5 anni.

La Costituzione italiana riconosce il suffragio universale a tutti i cittadini maggiorenni e definisce il diritto di voto come un «dovere civico» (art. 48). In caso di astensione non è prevista alcuna sanzione. Il voto è espresso a scrutinio segreto. I cittadini residenti all'estero possono votare per corrispondenza tramite l'Ambasciata. Il voto per delega non è consentito.